

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-80 del 10/02/2012
Oggetto	Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento del Servizio di manutenzione degli applicativi sw di Protocollo E-Grammata, gestione atti E-Praxi e sistema di gestione documentale Auriga per l'anno 2012. Importo complessivo Euro 15.800,00 + IVA 21% pari a Euro 19.118,00. CIG n. Z970345891.
Proposta	n. PDTD-2012-70 del 02/02/2012
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi
Dirigente adottante	Santovito Piero
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi
Dirigente proponente	Santovito Piero
Responsabile del procedimento	Santovito Piero

Questo giorno 10 (dieci) febbraio 2012 presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Direttore del/della Servizio Sistemi Informativi, Dott. Santovito Piero, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento del Servizio di manutenzione degli applicativi sw di Protocollo E-Grammata, gestione atti E-Praxi e sistema di gestione documentale Auriga per l'anno 2012. Importo complessivo Euro 15.800,00 + IVA 21% pari a Euro 19.118,00. CIG n. Z970345891.

VISTO:

- la D.D.G. n. 85 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2012- 2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2012;
- la D.D.G. n. 87 del 22/12/2011 - Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Determinazione dell'importo dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2012;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n.28;
- la D.D.G. n. 67 del 13/09/2011 di approvazione del nuovo regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell'art.10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;

PREMESSO:

- che il Servizio Sistemi Informativi ha, tra le varie attività da presidiare, la corretta manutenzione del Sistema Informativo Aziendale che comprende gli applicativi gestionali di Arpa;
- che queste procedure sono nate e si sono sviluppate con tecnologie mirate al “problem solving” specifico di settore, quali la contabilità, le procedure di gestione del personale, la gestione della posta elettronica e degli atti amministrativi, quali delibere e determinazioni (dal 01/01/2010 operativo presso tutte le strutture di Arpa il nuovo prodotto per la gestione degli atti E-Praxi, come altresì a decorrere dall'anno 2011 anche il sistema di gestione documentale Auriga);

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con successive Determinazioni del Direttore del Servizio Sistemi Informativi si è provveduto, nel corso delle varie annualità, all'affidamento dei Servizi di Manutenzione

Software e per l'assistenza informatica dei nodi di Arpa e del Servizio Sistemi Informativi, nell'ambito dei quali precipuamente anche il Servizio di manutenzione degli applicativi di protocollo e gestione atti in utilizzo alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;

- per garantire la continuità delle funzioni nell'anno in corso è necessario assicurare l'integrità degli archivi, l'aggiornamento del software delle apparecchiature in gestione e la manutenzione del software sviluppato ad hoc per la realizzazione del sistema di alimentazione delle procedure di visibilità esterna ed interna;

- la corretta esecuzione dei servizi di manutenzione software ai sistemi in utilizzo è presupposto fondamentale per garantire al Servizio Sistemi Informativi di Arpa di poter operare nel rispetto della tempistica prevista ed è funzionale all'espletamento dei compiti assegnati;

- nel corso dell'anno 2011 lo svolgimento dei servizi di manutenzione software in oggetto effettuato da parte della ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. è stato svolto in modo ritenuto soddisfacente da parte del Servizio Sistemi Informativi di Arpa;

PRESO ATTO:

- che per la specialità della prestazione, come da Dichiarazione di affidamento diretto resa dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi, si è rilevata la necessità di contattare la ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. in quanto fornitrice e sviluppatrice dei software in oggetto;

CONSIDERATO:

- che, con lettera del 19/01/2012 Prot. n. PGDG/2012/396, si è richiesta alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. la quotazione per l'anno 2012 del servizio di manutenzione al software di protocollo E-Grammata, di gestione atti E-Praxi ed al sistema di gestione documentale Auriga, inviando contestualmente i documenti, contenenti le condizioni economiche e tecniche della fornitura, i quali sono stati visionati e controfirmati dal legale rappresentante della ditta quale incondizionata accettazione delle clausole in essi riportate;

- che il fornitore con offerta del 01/02/2012, allegato sub A) al presente atto, ha presentato la propria proposta economica relativa al servizio annuale di manutenzione software per un importo complessivo di Euro 15.800,00 + IVA 21% pari ad Euro 19.118,00;

- che, come da richiesta del Servizio Sistemi Informativi, le attività comprese nel servizio concernono le licenze d'uso dei prodotti sw, l'accesso a tutti gli aggiornamenti, il supporto telefonico garantito nonché la risoluzione di eventuali anomalie e/o errori funzionali imputabili direttamente ai sistemi applicativi;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, come approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011, e ritenuto che sussistano le condizioni previste dal citato regolamento per procedere in economia all'affidamento della fornitura di cui trattasi;

RILEVATO:

- che si rende pertanto necessario procedere alla definizione del contratto di manutenzione software relativo ai sopraccitati applicativi per l'anno 2012, sulla base dell'offerta economica allegata alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale, e come da Dichiarazione di affidamento diretto resa dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito, conservata agli atti presso lo stesso;

- che ricorrono le condizioni per procedere ad affidamento diretto del servizio sulla base dell'acquisizione di un unico preventivo, come consentito dal Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia approvato con D.D.G. n. 67 del 13/09/2011;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z970345891 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria derivanti dall'art. 3 l. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott. Piero Santovito, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del Dlgs. 163/2006, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità direzionale, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1.di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. la fornitura del servizio di manutenzione software relativo agli applicativi di Protocollo E-Grammata, gestione atti E-Praxi e sistema di gestione documentale Auriga, già in utilizzo e ritenuti essenziali per l'anno 2012, sulla base dell'offerta allegata al presente atto, quale intervento necessario per garantire una funzionalità di esercizio per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Servizio Sistemi Informativi di Arpa per un importo complessivo di Euro 15.800,00 + IVA 21% pari ad Euro 19.118,00.

2. di dare atto che tale costo, avente natura di “ Manutenzione software”, dell’importo complessivo di Euro 15.800,00 + IVA 21% pari ad Euro 19.118,00 è a carico dell’esercizio 2012 ed è compreso nel conto economico preventivo annuale e pluriennale con riferimento al centro di responsabilità Servizio Sistemi Informativi.

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente ARPA é il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott. Piero Santovito.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

SISTEMI INFORMATIVI

(F.to Dott. Piero Santovito)

<p>arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici</p>	
---------------------------------------	---	--

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di aggiornamento e manutenzione dei software di protocollo E-Grammata, di gestione atti amministrativi E-Praxi, e del sistema documentale Auriga, installati presso il Servizio Sistemi Informativi di Arpa. I servizi devono prevedere:

- Licenza d'uso del prodotto software E-Grammata, E-Praxi e AURIGA comprensivi dei moduli aggiuntivi relativi al registro di emergenza e alla gestione della casella di PEC incluse le mail non di interoperabilità
- Accesso a tutti gli aggiornamenti dei software E-Grammata, E-Praxi ed Auriga che saranno rilasciati nel corso dell'anno
- Supporto telefonico da erogare dal lunedì al venerdì in orario di ufficio (9.00 – 18.00) per qualsiasi problematica bloccante sul sistema e imputabile ai prodotti.
- Risoluzione di anomalie e/o errori funzionali imputabili direttamente ai sistemi applicativi E-Grammata, E-Praxi ed Auriga. In caso di necessità l'intervento dovrà essere erogato on-site nella sede di ARPA

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per l'anno 2012.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si

<p style="text-align: center;">arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p>Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici</p>	
---	---	--

rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

Arpa è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpa da ogni responsabilità ed onere.

-
-
-
-

Art. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

a)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici	

- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
-
-
-
-
-
-

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici	

Art. 5 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 6. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

<p style="text-align: center;">arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p style="text-align: center;">Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici</p>	
---	---	--

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti.

Le fatture, da emettersi a cadenza semestrale posticipata, dovranno:

- riportare il numero d'ordine e numero CIG
- essere intestate e spedite ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio **dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.**
 - riportare in allegato alle fatture i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, di seguito indicate:

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 8 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpa da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art.9 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che Arpa potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

<p style="text-align: center;">arpa EMILIA ROMAGNA</p>	<p style="text-align: center;">Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici</p>	
---	---	--

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
-
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpa;
- **in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;**
- negli altri casi di cui agli articoli 10 e 11 (Subappalto e Divieto di cessione di contratto) .
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Arpa il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 10 - Recesso

Arpa ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpa.

In caso di recesso da parte di Arpa, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 11 - Cessione di contratto e di credito

E' vietato all'Impresa aggiudicataria cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del contratto. Si applica per la cessione dei crediti l'art. 117 del d. lgs. 163/2006.

Art. 12 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpa, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato d'oneri per la fornitura di servizi semplici	

esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 14 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Arpa sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Condizioni generali di contratto

Gli articoli 2 *Termini di esecuzione*, 3 *Condizioni generali di fornitura*, 4 *Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*, 5 *Prezzi*, 6 *Fatturazione e pagamenti*, 7 *Tracciabilità dei flussi finanziari* 8 *Brevetti e royalties*, 9 *Risoluzione del contratto*, 10 *Recesso*, 11 *Cessione di contratto e di credito*, 12 *Subappalto*, 13 *Spese ed oneri contrattuali*, 14 *Foro competente*, delle presenti Condizioni di fornitura si intendono specificatamente approvati ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

N. Proposta: PDTD-2012-70 del 02/02/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi

OGGETTO: Direzione Generale. Servizio Sistemi Informativi. Affidamento del Servizio di manutenzione degli applicativi sw di Protocollo E-Grammata, gestione atti E-Praxi e sistema di gestione documentale Auriga per l'anno 2012. Importo complessivo Euro 15.800,00 + IVA 21% pari a Euro 19.118,00. CIG n. Z970345891.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 09/02/2012

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
